

# COMUNE DI TERME VIGLIATORE

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Marzo 2025  
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 05 del 02 Febbraio 2026

**OGGETTO:** Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Programmazione regionale Riparto annualità 2024. **Autorizzazione al pagamento di somme vincolate- O.E. L'isola che non c'è**

L'anno duemilaventisei il giorno 02 del mese di Febbraio , alle ore 11.00 e ss. nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Terme Vigliatore nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Lucio Càtania	Presidente	X	
Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
Dr. Antonio Coppolino	Componente	X	

e con la partecipazione della Dott.ssa Maria Presti, nella qualità di segretario verbalizzante

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Terme Vigliatore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 14 Marzo 2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, nelle seguenti date:
  - Dr Lucio Catania, tramite Pec del 24/03/2025;
  - Dr.ssa Maria Leopardi, brevi manu il 21/03/2025;
  - Dr Antonio Coppolino, brevi manu in data 21/03/2025.
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 31 marzo 2025 si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania;
- con deliberazione n. 2 del 31/03/2025 è stato dato avviso in ordine all' avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

### VISTI:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3 del TUEL, secondo il quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi:
  - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' art. 194 verificatisi entro il 31

dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2;
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall' Organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;

- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi;

- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

**TENUTO CONTO** dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall' Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali, ex art. 154, comma 2, D. Lgs. n. 267/00, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

**RILEVATO** che la disposizione dell'art. 255 del TUEL, rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" (che stabiliva, al comma 10, che: "*Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206*") è stata oggetto di deroga per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG L'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito - con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i Comuni e per le Province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione **con gestione separata**, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

**PRECISATO** che ai sensi del comma 2° dell'art. 2 bis del D.L. 24/6/2016, n. 113 ("Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", come convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017) l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione"; quindi la stessa amministrazione costituisce attività separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

**RILEVATO** che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con il parere n. 31/SEZAUT/2015/INPR ha avuto modo di precisare che "*In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento*".

**RILEVATO** che la delibera della Corte dei conti della Lombardia n. 282/2012/PRSE ha rilevato come la destinazione rilevante ai fini dell'art. 195 non può essere generica, ma deve essere, come risulta dalla lettera della norma, "specificata" nonché derivante da apposite disposizioni di legge o regolamentari che consentono di derivarne, a fini contabili, una simile qualificazione. La specifica destinazione, infatti, è la risultante di due elementi: a) l'etero destinazione; b) il collegamento diretto tra fonte e spesa da effettuare. Quanto al primo elemento, ci si riferisce alla circostanza che la destinazione deve avere fondamento in disposizioni normative di legge o regolamentari. Quanto al secondo, il vincolo rilevante ai fini della gestione di cassa e dei limiti stabiliti dall'art. 195, deve essere tale da tradursi in un legame specifico tra la fonte di finanziamento e le specifiche opere o finalità, tant'è che la mancata realizzazione della spesa nei termini previsti può comportare, per l'ente locale, un dovere di restituzione.

**PRESO ATTO** della Determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributaria del Comune di Terme Vigliatore n. 166 del 28 aprile 2025, che stabilisce che il fondo cassa al 31/12/2024, di competenza dell'OSL, è pari a € 4.715.925,00, di cui € 1.444.156,65 relativi alla gestione vincolata;

**PRESO ATTO** della richiesta di autorizzazione al pagamento, a valere sulle somme a destinazione vincolata, giusto protocollo di trasmissione del Comune di Terme Vigliatore n. 1199 del 27/01/2026 ed assunta agli atti con prot. n. 100 del 29/01/2026 con la quale chiede autorizzazione al pagamento contributo, pari a € 3.960,00, destinato alle spese di gestione a.s. 2024/2025 – Direttiva Regionale prot. n. 25621 del 01 agosto 2024 e nota prot. n. 40171 del 21/11/2024 giusta istanza di richiesta presentata dalla Soc. Coop. Sociale Onlus “l’isola che non c’è” Soc. Coop. Sociale Onlus;

**PRESO ATTO**, altresì,

- con direttiva n. 25621 del 01/08/2024 avente ad oggetto: "*Decreto L.vo n.65 del 13/04/2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13/07/2015, n.107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Programmazione regionale Riparto annualità 2024*" relativamente al punto "**Modalità di riparto comunale per la scuola dell'infanzia e le sezioni primavera**" integrata successivamente dalla nota n.40171 del 21/11/2024, è stato indicato, nella tabella allegata, **il riparto delle somme attribuite a ciascun comune, quale quota parte di competenza dello scrivente Dipartimento, nell'ambito della fascia di età 3-6 anni e comprensivo delle sezioni primavera.**
- Che nell'ambito della predetta direttiva è stato previsto, per l'anno scolastico 2024/2025, un contributo alle spese di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie, per favorire la riduzione della compartecipazione economica delle famiglie;
- Il contributo non potrà superare l'importo di € 4.000,00 per sezione;
- che con determinazione Area Amministrativa - Affari Generali N. 469 del 09/12/2024 Reg. Gen. N. 866 del 09/12/2024 “Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13/07/2015, n. 107 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale – Programmazione regionale Riparto annualità 2024 – Impegno di spesa” il responsabile dell'area Amministrativa – AA.GG. ha impegnato la somma complessiva di € 43.060,36 quale contributo assegnato al Comune di Terme Vigliatore dalla Regione Sicilia di cui € 8.000,00 da

destinare al contributo per sezioni a. s. 2024/2025,

**RILEVATO** che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Terme Vigliatore, effettuate le necessarie verifiche contabili, ha attestato la natura vincolata della somma come sopradescritta, e che la suddetta somma è disponibile sull'apposito conto vincolato presso il Tesoriere Comunale;

Con voti unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

**AUTORIZZARE**, per quanto di competenza OSL, il Responsabile dell'Area Amministrativa AA. GG., al quale la presente verrà trasmessa, effettuate le necessarie verifiche tecnico-contabili, a utilizzare – come richiesto - le somme vincolate (giusto decreto sopra menzionato) con onere di documentare all'OSL l'avvenuto pagamento, al fine di provvedere al pagamento di un contributo pari a € 3.960,00, destinato alle spese di gestione a.s. 2024/2025 – Direttiva Regionale prot. n. 25621 del 01 agosto 2024 e nota prot. n. 40171 del 21/11/2024 giusta istanza di richiesta presentata dalla Soc. Coop. Sociale Onlus “l’isola che non c’è” Soc. Coop. Sociale Onlus il quale era stata inserito nell’elenco istanti alla massa passiva - Rif. Istanza n.258 assunta agli atti con prot. n. 326 del 04/06/2025;

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni all’interno della sezione OSL sul sito istituzionale del Comune di Terme Vigliatore, a cura dell’Ufficio di Segreteria.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Segretario verbalizzante**

(Sig.ra Maria Presti)

**La Commissione Straordinaria di Liquidazione**

Dr. Lucio Catania

Dott.ssa Maria Leopardi

Dr. Antonio Coppolino